



L. 5-8-1978 n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

L. 5 agosto 1978, n. 468 ⁽¹⁾.

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2) Vedi, anche, il *D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;*

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;*

- *Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;*

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;*

- *Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;*

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;*

- *Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;*

- *Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;*

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;*

- *Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.*

30. *Conti di cassa.*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro ⁽⁸²⁾.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

(82) Con *D.M. 29 novembre 1979* (Gazz. Uff. 6 dicembre 1979, n. 333), sono stati determinati gli schemi tipo di cui al presente comma. Con *D.M. 11 aprile 1980* (Gazz. Uff. 27 maggio 1980, n. 143) è stato determinato lo schema-tipo che i comuni e le province devono trasmettere alle rispettive regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Con *D.M. 17 ottobre 1980* (Gazz. Uff. 7 novembre 1980, n. 306) è stato determinato lo schema-tipo che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali devono trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma del presente art. 30. Con *D.M. 10 gennaio 1981* (Gazz. Uff. 4 aprile 1981, n. 94) è stata disposta l'approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa. Lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa, da trasmettere al Ministero del tesoro è stato approvato per le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane con *D.M. 28 ottobre 1996* (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292) e con *D.M. 15 novembre 2002* (Gazz. Uff. 28 novembre 2002, n. 279, S.O.) e, per le comunità montane, con *D.M. 28 ottobre 1996* (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292) e con *D.M. 15 novembre 2002* (Gazz. Uff. 28 novembre 2002, n. 279, S.O.). Con *D.M. 3 febbraio 1997* (Gazz. Uff. 6 giugno 1997, n. 130) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici di cassa che le Università sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro. Con *D.M. 12 agosto 1997* (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 253) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

(83) L'*art. 3, O.M. 27 ottobre 2000* (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.

(84) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L. 23 agosto 1988, n. 362* (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Vedi, anche, il *comma 11 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.